Codice Interno di Comportamento

Codice	Versione	Data di approvazione	Data di efficacia
CO001	011	05/03/2024	15/03/2024

INDICE

1 Introduzione 8

1.1 Gestione del Codice 8

1.2 Riferimenti normativi 9

1.3 Perimetro di applicazione 9

2 Disposizioni generali 10

3 Comportamenti di amministratori, sindaci, direttori generali, dipendenti, collaboratori e Consulenti finanziari 11

3.1 Regole generali di condotta 11

3.1.1 Correttezza nel comportamento aziendale 11
3.1.2 Sostenibilità 11
3.1.3 Ambiente di lavoro, diversità, equità e inclusione 11
3.1.4 Luogo di lavoro 12
3.1.5 Protezione del patrimonio aziendale 12
3.1.6 Dati personali e privacy 13
3.1.7 Conflitti di interesse 13
3.1.8 Libera concorrenza e antitrust 13
3.1.9 Selezione dei fornitori 13
3.1.10 Informativa finanziaria e informativa non finanziaria 14
3.1.11 Lotta alla corruzione e alla concussione 14
3.1.12 Antiriciclaggio, contrasto al finanziamento del terrorismo e sanzioni internazionali 14
3.1.13 Intelligenza Artificiale 15
3.1.14 Rapporti con i clienti 15
3.1.15 Rapporti con Banca Generali 15
3.1.16 Rapporti con i colleghi 16
3.1.17 Rapporti con le Autorità di vigilanza 16
3.1.18 Rapporti con le altre società associate e con gli intermediari 16
3.1.19 Conformità alla normativa fiscale e rapporti con le Autorità fiscali 16

3.2 Obblighi di riservatezza e uso di informazioni confidenziali e privilegiate 16

3.3 Modalità di trattamento delle informazioni confidenziali e privilegiate e protezione del patrimonio aziendale 17

3.4 Abusi di mercato 19

3.5 Altri obblighi di riservatezza 20

3.6 Black List 20

3.7 Operazioni personali 20

3.7.1 Ambito di applicazione 20
3.7.2 Individuazione dei soggetti rilevanti 21
3.7.3 Obblighi della Banca 21
3.7.4 Obblighi dei soggetti rilevanti individuati 21
3.7.5 Operazioni personali vietate 22
3.7.6 Ulteriori divieti 22
3.7.7 Operazioni personali consentite da notificare 23
3.7.8 Operazioni personali consentite senza notifica 23

3.8 Conferimenti di incarichi e procure da parte della Clientela 24

3.9 Possibilità di accettare cariche in altre società da parte di dipendenti 25

3.10 Rapporti con la stampa e comunicazioni esterne 25

Il contenuto del presente documento costituisce materiale riservato e soggetto a copyright.
Ogni violazione sarà punita ai sensi di legge.

3.11 Rapporti con la Clientela e con altri soggetti esterni. Omaggi. 25
3.12 Conflitti d'interesse 26
4 Organizzazione interna 27
4.1 Sistema dei controlli interni 27
4.2 Formazione dei dipendenti e dei Consulenti finanziari 28
5 Rapporti con gli investitori 28
5.1 Informazioni agli investitori 28
5.2 Conservazione della documentazione 28
5.3 Trasparenza delle condizioni contrattuali 28
5.4 Modalità di svolgimento dei servizi di investimento e dei servizi accessori 29
5.4.1 Attività di negoziazione 29
5.4.2 Collocamento di strumenti finanziari 29
5.4.3 Consulenza in materia di investimenti 29
5.4.4 Servizio di gestione di portafogli 30
5.4.5 Ricerca in materia di investimenti 30
5.5 Adeguatezza e appropriatezza 31
6 Disposizioni finali 32
6.1 Diffusione del Codice Interno di Comportamento 32
6.2 Attuazione e controllo 32
6.3 Formazione 32
7 Allegati 33

STORICO DELLE VERSIONI			
Versione	**Data di approvazione**	**Descrizione sintetica delle modifiche**	**Normativa abrogata / sostituita**
011	05/03/2024	- Integrazione delle regole generali di condotta in materia di sostenibilità ed equità, lotta alla corruzione e intelligenza artificiale - Semplificazione del Codice con eliminazione delle parti già definite in altre Policy \ normative della Banca - Innalzamento della soglia per l'accettazione di regali d'uso e altri benefit da 100 € a 150 € - Introduzione di disposizioni in materia di formazione sulle norme del Codice	

OWNER
Responsabile **Direzione HR /** Responsabile **Direzione Compliance e Anti Financial Crime**

Il contenuto del presente documento costituisce materiale riservato e soggetto a copyright.
Ogni violazione sarà punita ai sensi di legge.

GLOSSARIO	
Banca Generali o Banca o Società o Capogruppo	Banca Generali S.p.A.
Codice di *Corporate Governance*	Il Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per *la Corporate Governance* e promosso da Borsa Italiana S.p.A.
Cod. civ.	Il Codice civile
Controllate	Le società tempo per tempo controllate da Banca Generali e facenti parte del Gruppo Societario
Controllate del Gruppo Bancario	Le società bancarie, finanziarie e strumentali – con sede legale in Italia e all'estero – tempo per tempo controllate dalla Società e appartenenti al Gruppo Bancario
Disposizioni di Vigilanza	"*Disposizioni di vigilanza per le banche*" adottate con Circolare di Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, come successivamente modificate e integrate
Gruppo Bancario Banca Generali o Gruppo Bancario	Il gruppo composto dalle società bancarie, finanziarie e strumentali – con sede legale in Italia e all'estero – tempo per tempo controllate dalla Società e facente capo a Banca Generali
Gruppo Societario o Gruppo	Il gruppo societario composto dall'insieme di società tra loro collegate in virtù di un rapporto di controllo da parte di Banca Generali
Regolamento Emittenti	Il Regolamento CONSOB approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato
Regolamento Intermediari	Regolamento CONSOB approvato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018, come successivamente modificato e integrato
Regolamento MAR	Regolamento (UE) n. 596/2014, come successivamente modificato e integrato
Statuto sociale o Statuto	Lo Statuto vigente di Banca Generali
TUB	Il Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come successivamente modificato e integrato (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)
TUF	Il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (Testo Unico della Finanza)
Accordi di retrocessione	indica, qualunque accordo, verbale o scritto, che abbia ad oggetto, anche indiretto, retrocessioni di corrispettivi per la prestazione di servizi.
Black List	indica l'elenco delle Società emittenti strumenti finanziari quotati sui mercati regolamentati italiani, ai quali la Consob ha richiesto la

Il contenuto del presente documento costituisce materiale riservato e soggetto a copyright.
Ogni violazione sarà punita ai sensi di legge.

	diffusione al mercato delle informazioni societarie con cadenza diversa da quella ordinaria. Sugli strumenti finanziari emessi da tali emittenti la banca intende operare con cautela, soprattutto nei confronti della propria clientela.
Cliente professionale	Secondo quanto disposto dall'art. 35 comma 1 lettera d) del Regolamento Intermediari, il cliente professionale privato che soddisfa i requisiti di cui all'Allegato n. 3 del Regolamento Intermediari e il cliente professionale pubblico che soddisfa i requisiti di cui al regolamento emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 6, comma 2-sexies, del TUF.
Controparte qualificata	indica i soggetti elencati ai sensi dell'art. 6, comma 2-quater, lettera d) del TUF.
Gruppo Generali	Gruppo Assicurazioni Generali.
Informazione confidenziale	(i) un'informazione di carattere riservato non nota al pubblico, non disponibile per la generalità degli operatori, riguardante clienti o potenziali clienti o operazioni con o per conto di clienti che, sebbene non avente contenuto determinato, sia comunque suscettibile di poter essere, se resa pubblica, valutata ai fini della sua incidenza sul prezzo di strumenti finanziari nonché (ii) l'informazione riguardante clienti o potenziali clienti o operazioni con o per conto di clienti che può essere utilizzata a proprio vantaggio e in danno degli interessi commerciali dei clienti.
Informazione privilegiata	Ai sensi degli articoli 7(1) (a) e 17(1) del Regolamento MAR e come previsto dal TUF, per stabilire se, nel caso specifico, un'informazione sia privilegiata occorre valutare se sussistano quattro condizioni: a) deve concernere direttamente l'emittente; b) non deve essere stata resa pubblica; c) deve avere carattere preciso; d) dev'essere materiale, cioè, qualora resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari (ossia, un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento). Un'informazione si ritiene di carattere preciso se: 1. si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente ritenere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; 2. è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari. Nel caso di persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, s'intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e concernente gli ordini del cliente in attesa di esecuzione, che ha un carattere preciso e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti

Il contenuto del presente documento costituisce materiale riservato e soggetto a copyright.
Ogni violazione sarà punita ai sensi di legge.

	finanziari e che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari. Possono essere considerate informazioni privilegiate anche le tappe intermedie di un processo prolungato a esito del quale può sorgere un'informazione privilegiata.
Intermediario	indica i soggetti elencati all'articolo 35, comma 1, lettera B), del Regolamento Intermediari.
Investitore	indica genericamente tutti i soggetti a cui la Banca presta o può prestare uno o più servizi d'investimento.
Operazione personale	Ai sensi dell'art. 28 comma 1 del Regolamento Delegato (UE) 2017/565: negoziazione su uno strumento finanziario realizzata da, o per conto di, un soggetto rilevante, a condizione che sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni: 1. il soggetto rilevante agisce al di fuori dell'ambito delle attività che svolge nella sua veste professionale; 2. l'operazione è eseguita per conto di una delle persone seguenti: i. il soggetto rilevante; ii. una persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela o stretti legami; iii. una persona nei confronti della quale il soggetto rilevante ha un interesse significativo, diretto o indiretto, nel risultato dell'operazione diverso dal pagamento di onorari o commissioni per l'esecuzione.
Persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela	Ai sensi dell'art. 2 comma 3-bis del Regolamento Delegato (UE) 2017/565, una delle seguenti persone: a) il coniuge del soggetto rilevante o altro partner equiparato al coniuge a norma del diritto nazionale; b) i figli o i figliastri a carico del soggetto rilevante; c) ogni altro parente del soggetto rilevante che abbia convissuto per almeno un anno con il soggetto rilevante alla data dell'operazione personale considerata.
Personale	I componenti gli organi amministrativi e di controllo, i dipendenti, i Consulenti finanziari ed i collaboratori della Banca.
Procedure	indica l'insieme delle disposizioni interne dirette a disciplinare la prestazione dei servizi.
Stretti legami	Ai sensi dell'art.1, comma 6 bis 3 del T.U.F, situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate: a) da una partecipazione, ossia dal fatto di detenere direttamente o tramite un legame di controllo, il 20 per cento o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa; b) dalla relazione esistente tra un'impresa controllante e un'impresa

Il contenuto del presente documento costituisce materiale riservato e soggetto a copyright.
Ogni violazione sarà punita ai sensi di legge.

	controllata, in tutti i casi di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/34/UE, o relazione analoga esistente tra persone fisiche e giuridiche e un'impresa, nel qual caso ogni impresa controllata di un'impresa controllata è considerata impresa controllata dell'impresa controllante che è a capo di tali imprese; c) da un legame duraturo tra due o tutte le suddette persone e uno stesso soggetto che sia una relazione di controllo.
Servizio accessorio	Si intende qualsiasi servizio riportato nella sezione B dell'Allegato I al T.U.F, così come indicato dall'art. 1, comma 6 del medesimo Decreto.
Soggetto rilevante	Ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2017/565, indica uno dei seguenti soggetti: a) amministratore, socio o equivalente, dirigente o agente collegato dell'impresa; b) amministratore, socio o equivalente o dirigente di un agente collegato dell'impresa; c) dipendente dell'impresa o di un suo agente collegato, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi sono a disposizione e sotto il controllo dell'impresa o di un suo agente collegato e che partecipa alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte dell'impresa; d) persona fisica che partecipa direttamente alla prestazione di servizi all'impresa di investimento o al suo agente collegato nel quadro di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte dell'impresa.
Servizi e attività d'investimento	Si intendono i servizi e le attività di cui all'art. 1, comma 5 e di cui alla sezione A dell'Allegato I del T.U.F.
Retrocessione (o inducement)	Indica la restituzione alla banca, di parte o di tutto il corrispettivo pagato ad un altro intermediario per la prestazione di un servizio e addebitato all'investitore.

Il contenuto del presente documento costituisce materiale riservato e soggetto a copyright.
Ogni violazione sarà punita ai sensi di legge.

1 Introduzione

Banca Generali garantisce il rispetto dei diritti umani universalmente riconosciuti e sanciti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo delle Nazioni Unite. La Società rispetta i dieci principi dello UN Global Compact (a cui il Gruppo Generali aderisce) redatti con riferimento al rispetto dei diritti umani, ai diritti dei lavoratori, alla protezione dell'ambiente e alla lotta alla corruzione. Inoltre, la Società riconosce e accoglie il valore dei principi relativi alla sostenibilità come definiti dall'Unione Europea (UE), dall' Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e dall' Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL).

Banca Generali adotta il presente Codice interno di comportamento (di seguito Codice) che:

i) tiene conto delle linee guida tempo per tempo elaborate dalle Associazioni di Categoria (in particolare ABI, Assoreti, Assogestioni) in materia di redazione di codici di autodisciplina;
ii) integra le previsioni, qualora necessario, con le disposizioni del Regolamento Delegato (UE) 2017/565 e con quanto disposto dal Regolamento Intermediari Consob;
iii) è parte integrante del Modello di Organizzazione e Gestione adottato dalla Banca ai fini della prevenzione dei reati di cui al d.lgs. 231/2001;
iv) tiene conto alle *Linee Guida Ocse destinate alle Imprese Multinazionali* nonché ai *Principi di Corporate Governance dell'Ocse*.

Il presente Codice è inoltre redatto in linea con i principi contenuti nel Codice di Condotta del Gruppo Generali, il quale definisce le regole fondamentali di comportamento che i dipendenti e i componenti degli organi amministrativi delle Società del Gruppo Generali sono tenuti ad osservare.

Il Codice, fermo restando quanto stabilito da norme di legge e di regolamento e dalle disposizioni delle Autorità di Vigilanza, applicabili in ogni caso, indica le regole di comportamento a cui il Personale è tenuto a conformarsi nella conduzione delle attività aziendali e nella prestazione dei servizi.

L'obbligatorietà delle disposizioni contenute nel presente Codice è estesa anche ai Consulenti finanziari ai sensi dell'art. 158 del Regolamento Intermediari che prevede che gli stessi siano vincolati al rispetto del Codice Interno di Comportamento adottato dal soggetto abilitato che ha conferito al Consulente finanziario l'incarico.
Le regole contenute nel presente Codice sono ispirate a principi generali di correttezza, trasparenza e probità nello svolgimento dell'attività bancaria e dei servizi e attività di investimento.
Il Codice definisce le disposizioni il cui rispetto è ritenuto inderogabile da parte di Banca Generali. La finalità perseguita con le disposizioni contenute nel presente Codice è quella di prevenire i casi di pregiudizio per Banca Generali, nonché per i clienti e per i dipendenti, i consulenti e collaboratori, che potrebbero derivare da comportamenti inadeguati da parte di questi ultimi e che potrebbero risultare di nocumento anche solo in termini di immagine e di credibilità della Banca.

Il Codice contiene inoltre una specifica regolamentazione in materia di operazioni personali concernenti i soggetti rilevanti, in conformità con le previsioni del Regolamento Delegato (UE) 2017/565.

Le previsioni di cui al presente Codice non si sostituiscono alle disposizioni ed agli adempimenti connessi all'applicazione del "Codice per la gestione delle informazioni rilevanti e delle informazioni privilegiate" e dell'Internal Dealing Code" della Banca.

1.1 Gestione del Codice

Il presente *Codice* è adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione della Banca.

Eventuali modifiche del Codice, necessarie e/o opportune classificata come "di minore rilevanza" ai sensi della Policy di indirizzo per la redazione e aggiornamento di Policy e Regolamenti aziendali, sono approvate dall'Amministratore Delegato su proposta dell'*Owner* (come *infra* definito) e della Direzione

Il contenuto del presente documento costituisce materiale riservato e soggetto a copyright.
Ogni violazione sarà punita ai sensi di legge.

Organizzazione, sentite eventualmente la Direzione *Compliance* e *Anti Financial Crime* e la Direzione Affari Societari e Rapporti con le *Authorities*.

La Direzione Human Resources e la Direzione Compliance e Anti Financial Crime (di seguito, l'"***Owner***") sono congiuntamente responsabili della verifica, con frequenza almeno biennale dalla data di emanazione/ultima revisione, dell'eventuale necessità di aggiornamento del Codice, tenuto conto della rispondenza della stessa al contesto normativo di riferimento, alla strategia della Banca e dell'intero Gruppo e al contesto operativo e organizzativo in cui la Banca e il Gruppo operano.

1.2 Riferimenti normativi

Le principali fonti di riferimento del presente documento sono le seguenti.

Normativa esterna:

- TUF;
- Linee Guida OCSE destinate alle imprese multinazionali
- Principi di *Corporate Governance* dell'OCSE.

Normativa interna[1]:

- Codice per la gestione delle informazioni rilevanti e delle informazioni privilegiate
- Politica in materia di conflitti di interesse
- Codice per il trattamento delle operazioni effettuate da Soggetti rilevanti e da Azionisti rilevanti e da persone strettamente legate (Internal Dealing Code).

1.3 Perimetro di applicazione

Il presente Codice si applica a Banca Generali e alle sue Controllate. I Consigli di Amministrazione delle Società del Gruppo Banca Generali, tramite apposita delibera, sono tenuti a recepire il Codice adottato dalla Capogruppo, assumendo in tal modo la responsabilità di garantirne la conoscenza e assicurarne l'applicazione nell'ambito di rispettiva pertinenza e declinandolo nella propria struttura organizzativa, applicando il principio di proporzionalità e nel rispetto di normative e regolamenti locali. Nel caso in cui alcune delle previsioni contenute nella Policy dovessero essere meno restrittive rispetto alla normativa locale, la società interessata adotterà la norma locale vigente più restrittiva.

Nel caso in cui emergano conflitti con normative o regolamenti locali, oppure in applicazione del principio di proporzionalità sorga l'esigenza di derogare dal Codice, la società del Gruppo Banca Generali interessata fornisce preventivamente esplicita e motivata evidenza delle deroghe necessarie alle funzioni della Capogruppo *owner* del Codice.

[1] Si fa riferimento alla normativa interna tempo per tempo vigente e disponibile sui siti www.bancagenerali.com e www.bancageneraliprivate.it

Il contenuto del presente documento costituisce materiale riservato e soggetto a copyright.
Ogni violazione sarà punita ai sensi di legge.

2 Disposizioni generali

RISPETTO DELLE REGOLE

Il Personale è tenuto a conoscere e osservare le previsioni del Codice e di ogni altra regolamentazione interna rilevante per lo svolgimento delle proprie mansioni. È inoltre tenuto a partecipare sia ai programmi di formazione introduttiva, sia ai programmi di aggiornamento annuale sulle materie disciplinate dal Codice.
Sono previste attività info - formative al fine di assicurare la diffusione, la conoscenza e la consapevolezza delle regole contenute nel presente Codice.

SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI

Fatto salvo quanto previsto dal Modello di Organizzazione e Gestione e dai paragrafi precedenti circa la possibilità di sottoporre specifiche segnalazioni alle Funzioni specialistiche individuate, il Personale della Banca che rilevi atti o comportamenti che, in buona fede, considera in violazione del presente Codice nonché delle norme disciplinanti l'attività bancaria e finanziaria, o delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo può trasmettere una segnalazione secondo quanto previsto dalla "Policy di Whistleblowing".

I Segnalanti in buona fede sono garantiti e tutelati contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, a prescindere dai soggetti coinvolti. Il Segnalante non subirà condotte ritorsive o discriminatorie o comunque sleali per aver effettuato la segnalazione. Qualsiasi forma di ritorsione, anche vessatoria, è vietata e pertanto sarà passibile di provvedimento disciplinare. Le misure di protezione si applicano anche ai facilitatori ed altri soggetti in stretto legame (di tipo familiare e/o lavorativo) con il Segnalante secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 24/23.

INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI E DEI DIVIETI

L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli precedenti, da parte dei dipendenti, può comportare l'applicazione delle sanzioni di tipo disciplinare previste dalle vigenti norme contrattuali.
L'inosservanza delle disposizioni del presente Codice da parte dei Consulenti finanziari costituirà inadempimento contrattuale ferme restando eventuali responsabilità di altra natura.
In tale contesto si ricorda che la violazione delle disposizioni in tema di informazioni privilegiate ed abusi di mercato comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla parte V del TUF.

TIPOLOGIA E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Le sanzioni disciplinari applicabili ai dipendenti sono quelle previste dalla legge e dal CCNL.
I provvedimenti e le sanzioni interne applicabili ai Consulenti finanziari, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa e in relazione alla gravità del comportamento vietato, sono applicate in conformità alla "Internal Fraud Policy" e alla "Procedura disciplinare Consulenti finanziari" adottate dalla Società.

Il contenuto del presente documento costituisce materiale riservato e soggetto a copyright.
Ogni violazione sarà punita ai sensi di legge.

3 Comportamenti di amministratori, sindaci, direttori generali, dipendenti, collaboratori e Consulenti finanziari

3.1 Regole generali di condotta

3.1.1 Correttezza nel comportamento aziendale

Principio Generale: il Gruppo svolge la propria attività nel rispetto della legge, dei regolamenti interni e dell'etica professionale.

Nel rispetto di tale principio, il Personale è tenuto ad agire con correttezza e onestà, nel rispetto della legge, dei regolamenti interni e del Codice oltre che degli impegni assunti dal Gruppo nel campo della sostenibilità.
Gli stessi soggetti si astengono dal porre in essere comportamenti pericolosi per il pubblico risparmio e per l'integrità del mercato.
Essi devono adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei Clienti sui beni affidati.
I dipendenti e collaboratori perseguono sempre standard di alta professionalità attraverso un elevato grado di attenzione, precisione e scrupolo nei singoli atti dell'attività svolta e hanno il dovere di conoscere e rispettare le disposizioni legislative e regolamentari di riferimento e le normative e direttive interne aziendali tempo per tempo vigenti che si intendono qui integralmente richiamate.
Coloro che ricoprono posizioni di responsabilità sono tenuti ad assumere una condotta esemplare e a promuovere la cultura del comportamento corretto e conforme alle regole.

3.1.2 Sostenibilità

Principio Generale: il Gruppo vuole contribuire in modo concreto a uno sviluppo economico e sociale basato sul rispetto dei diritti umani fondamentali e del lavoro e sulla tutela ambientale. Il Gruppo promuove la cultura della sostenibilità nell'ambito di tutte le proprie sfere di influenza, in particolare presso il Personale, i clienti e i fornitori.

In adempimento di tale principio, il Gruppo è impegnato a:

- valorizzare le persone che lavorano all'interno, favorendone lo sviluppo e riconoscendo l'apporto individuale al successo dell'organizzazione;
- migliorare le condizioni delle comunità in cui opera svolgendo un ruolo di cittadinanza attiva a supporto delle istituzioni, degli enti e delle associazioni;
- mettere al servizio dei più deboli le competenze e le risorse del Gruppo per favorire l'inclusione delle persone più povere e svantaggiate;
- investire gli *asset* in gestione tenendo conto anche dei comportamenti sociali, ambientali e di *governance* delle imprese in cui investe;
- contribuire alla tutela dell'ambiente favorendo la riduzione degli impatti ambientali diretti e indiretti della propria attività.

Il Gruppo dichiara periodicamente nella Carta degli impegni di sostenibilità e negli altri documenti ad esso connessi le iniziative che intende assumere.
Il Personale si impegna ad agire in coerenza con detti impegni e nel perseguimento delle iniziative di sostenibilità promosse tempo per tempo dal Gruppo.

3.1.3 Ambiente di lavoro, diversità, equità e inclusione

Principio Generale: il Gruppo garantisce un ambiente di lavoro stimolante, libero da ogni forma di discriminazione o molestia, e promuove le diversità, l'equità e l'inclusione tra i propri collaboratori, nella convinzione che la cooperazione tra persone di diversa etnia, età, abilità, genere, orientamento sessuale, cultura, competenze, prospettive ed esperienze differenti sia un elemento fondamentale per

Il contenuto del presente documento costituisce materiale riservato e soggetto a copyright.
Ogni violazione sarà punita ai sensi di legge.

attrarre, sviluppare e trattenere i talenti e assicurare la crescita imprenditoriale e l'innovazione.

A tale scopo, tutto il Personale è responsabile di creare e promuovere un ambiente accogliente, sicuro e solidale, in cui l'integrità, il rispetto, la cooperazione, la diversità, l'equità e l'inclusione siano efficacemente perseguiti. Il Personale è tenuto a comportarsi con rispetto, astenendosi dall'assumere comportamenti che possano ledere la dignità e l'identità altrui.
Ogni decisione concernente il Personale, tra cui la selezione, l'assunzione, la formazione, la valutazione e la crescita professionale è basata sul merito e sul rendimento e non può essere influenzata da fattori quali, per esempio, il genere, la razza, l'etnia, la religione/il credo, l'orientamento sessuale, lo stato civile, le abilità o le opinioni politiche.
Tutte le comunicazioni verso il Personale devono essere improntate a principi di trasparenza e correttezza.
Il Gruppo incoraggia lo sviluppo delle attitudini e delle competenze individuali mettendo a disposizione adeguati programmi di formazione professionale, che costituiscono parte del più vasto sistema di sviluppo e crescita delle risorse umane.
Il Gruppo riconosce la libertà di associazione e la contrattazione collettiva con i propri dipendenti.
Il Gruppo ripudia qualsiasi forma di violazione dei Diritti Umani, inclusa qualunque forma di lavoro irregolare o sfruttamento così come ogni tipo di lavoro obbligatorio o forzato nonché il lavoro minorile, e qualsiasi altra pratica non in linea con i principi contenuti nel Global Compact delle Nazioni Unite e negli standard ILO.
Il Gruppo promuove un ambiente equo e trasparente in cui a tutti è chiesto di parlare apertamente e riferire ogni volta che si rilevano preoccupazioni o comportamenti inappropriati.
Il Gruppo si oppone a qualsiasi tipo di molestia, bullismo, mobbing, molestia sessuale o ritorsione.

In caso di molestie, bullismo o mobbing e ritorsioni è sempre possibile chiedere supporto al proprio responsabile e alla Funzione Risorse Umane.

3.1.4 Luogo di lavoro

Principio Generale: il Gruppo garantisce che i luoghi di lavoro siano salubri, sicuri e protetti.

Il Gruppo assicura condizioni di lavoro decorose, in ambienti sicuri e salubri.
Il Personale e tenuto ad astenersi dal compiere azioni che possono mettere a repentaglio la salute o la sicurezza altrui. Il Personale supporta il Gruppo nel suo impegno a tutelare l'ambiente e a ridurre al minimo l'impatto ambientale delle attività lavorative.

3.1.5 Protezione del patrimonio aziendale

Principio Generale: i beni e la proprietà intellettuale del Gruppo devono essere salvaguardati.

I beni del Gruppo (ossia gli immobili, le attrezzature, ecc.) devono essere protetti da danneggiamenti o usi impropri e, fatte salve apposite autorizzazioni, vanno utilizzati per fini strettamente legati all'attività lavorativa.
La proprietà intellettuale del Gruppo (ossia le idee, i prodotti, le metodologie, le strategie, algoritmi, modelli di Intelligenza Artificiale, etc.) è tutelata, quando necessario, anche attraverso brevetti, marchi e diritti d'autore.
L'obbligo di proteggere la proprietà intellettuale permane anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.
Per le ulteriori previsioni relative al trattamento delle informazioni acquisite nell'ambito dell'attività lavorativa e alla conservazione ed archiviazione dei dati aziendali si rimanda inoltre al capitolo 3.3 "Modalità di trattamento delle informazioni confidenziali e privilegiate e protezione del patrimonio aziendale" e al "Codice per la gestione delle informazioni rilevanti e delle Informazioni Privilegiate" adottato dalla Banca.

Il contenuto del presente documento costituisce materiale riservato e soggetto a copyright.
Ogni violazione sarà punita ai sensi di legge.

3.1.6 Dati personali e privacy

Principio Generale: i dati personali devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente.

I dati personali degli interessati (siano essi clienti, dipendenti, fornitori o altri), devono essere:

a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato;

b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modalità compatibili ai fini per i quali sono stati raccolti;

c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi soltanto sulla base di specifiche previsioni normative;

f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati stessi, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

È necessario porre particolare attenzione quando si trasferiscono dati personali all'esterno dell'azienda, anche se tra società del Gruppo. In generale, prima di trasmettere i dati, occorre verificare se e quali restrizioni siano previste dalla vigente normativa, consultando il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) in caso di dubbio.

3.1.7 Conflitti di interesse

Principio Generale: agire per conto del Gruppo significa perseguire i suoi interessi e gli interessi della clientela.

Una situazione di conflitto di interessi si verifica nel momento in cui chi agisce per conto del Gruppo sia coinvolto in attività o relazioni personali in grado di condizionare la sua capacità di agire nell'interesse del Gruppo. Come regola generale, i conflitti di interesse vanno evitati e, qualora ciò non sia possibile, essi vanno gestiti in modo da non recare pregiudizio al Gruppo.

Il Personale è tenuto quindi a rispettare puntualmente la disciplina contenuta nella “Politica in materia di conflitti di interesse” adottata dalla Società.

3.1.8 Libera concorrenza e antitrust

Principio Generale: il Gruppo riconosce la libera concorrenza quale fattore fondamentale per lo sviluppo degli affari e dei risultati aziendali.

Il Gruppo esercita la concorrenza facendo affidamento sulla superiorità dei prodotti e dei servizi che è in grado di offrire alla clientela attraverso pratiche commerciali corrette.
Al Personale è fatto divieto di screditare i concorrenti o i prodotti o i servizi da essi offerti, così come di manipolare, dissimulare o fornire una visione distorta della realtà al fine di ottenere guadagni illeciti.
E' proibita ogni pratica o comportamento che abbia quale scopo di limitare la libera e leale concorrenza.
E' necessario che il Personale, quando intrattiene relazioni con i competitors ed al fine di evitare comportamenti sanzionabili, sia consapevole delle regolamentazioni in materia di concorrenza e antitrust. A tal fine, è sempre opportuno consultare la Funzione Legale o di Compliance.

3.1.9 Selezione dei fornitori

Principio Generale: il Gruppo garantisce correttezza, trasparenza e franchezza nei rapporti con i propri fornitori.

Nei rapporti con i fornitori, il Personale è tenuto a comportarsi in modo corretto, trasparente e franco e ad

Il contenuto del presente documento costituisce materiale riservato e soggetto a copyright.
Ogni violazione sarà punita ai sensi di legge.

evitare situazioni di conflitto di interessi.
La selezione dei fornitori deve essere basata esclusivamente sui principi della libera concorrenza e della qualità dei prodotti e dei servizi offerti.
La qualità di prodotti e servizi va valutata tenendo conto dell'osservanza dei principi etici internazionali in tema di lavoro e diritti umani nonché considerando l'impatto ambientale determinato dai metodi di produzione e di fornitura utilizzati.

3.1.10 Informativa finanziaria e informativa non finanziaria

Principio Generale: un'informativa finanziaria e non finanziaria completa e accurata è uno strumento fondamentale per consentire a tutti gli stakeholder di assumere decisioni consapevoli in merito ai rapporti da intrattenere con il Gruppo.

In adempimento al suddetto principio, i rendiconti finanziari e non finanziari devono essere veritieri, corretti, completi e strettamente conformi ai principi contabili ed agli standard di rendicontazione previsti dalla normativa e dalle regole di Gruppo.
Il Personale è tenuto a trattare le informazioni finanziarie e non finanziarie in modo onesto e accurato, conservandole integre nel loro dettaglio e in modo che possano essere facilmente recuperate per tutto il tempo previsto dalla legge o comunque necessario.
È severamente vietato alterare o falsificare dati o documenti.
Coloro che ricoprono posizioni di responsabilità sono tenuti a promuovere la cultura del controllo interno anche sull'informativa finanziaria e sull'informativa non finanziaria.
I rendiconti finanziari, i rendiconti non finanziari e le altre informazioni destinate agli azionisti, alle autorità di vigilanza e al pubblico devono essere comprensibili e accessibili, in conformità a quanto previsto dalla normativa.

3.1.11 Lotta alla corruzione e alla concussione

Principio Generale: il Gruppo condanna e contrasta la corruzione e la concussione in ogni forma.

In tale ambito il Personale è tenuto a comportarsi onestamente e nel rispetto dell'etica professionale. Non è tollerata alcuna forma di corruzione. Il Personale deve pertanto astenersi dall'offrire o accettare pagamenti non dovuti, così come regali, forme di intrattenimento o altri benefit indebiti. Si rimanda al capitolo 1.11 per le ulteriori previsioni in materia di Omaggi.
Coerentemente anche alle previsioni dell'Internal Fraud Policy di Banca Generali, il Personale è tenuto a segnalare, anche in forma anonima o riservata, alla competente funzione di controllo comportamenti o episodi sospetti di frode e, qualora si prefiguri una possibile violazione delle previsioni di cui al D.Lgs. 231 dell'8 giugno 2001 e successive modifiche anche all'Organismo di Vigilanza appositamente costituito secondo le modalità previste nel "Documento illustrativo del Modello di Organizzazione e Gestione" pubblicato sulla intranet aziendale (e-mail all'indirizzo "Organismodivigilanza231-01@bancagenerali.it" o per corrispondenza all'indirizzo "Banca Generali S.p.A., Organismo di Vigilanza D.lgs. 231/01, c/o Servizio Compliance, Corso Cavour 5/A, 34132 Trieste").
Inoltre, il Gruppo Banca Generali non fornisce alcun contributo (né partecipa ad altre tipologie di spese) in relazione ad attività politiche quali ad esempio votazioni o referendum posti in essere da organizzazioni o candidati politici locali, regionali o nazionali.

3.1.12 Antiriciclaggio, contrasto al finanziamento del terrorismo e sanzioni internazionali

Principio Generale: il Gruppo è impegnato nella lotta internazionale al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo contrastando ogni comportamento che possa essere interpretato come di sostegno a questi fenomeni criminali.
In adempimento a tale principio, il Personale, in ragione dell'attività svolta, deve rispettare la normativa interna e le procedure tempo per tempo vigenti in materia (Policy di gestione del rischio di Riciclaggio e di finanziamento al Terrorismo del Gruppo Bancario Banca Generali, circolari, procedure organizzative…). In tale ambito deve ottenere e mantenere aggiornata un'adeguata conoscenza della clientela e dell'origine dei fondi che questa rende disponibili per le transazioni soggette alla

Il contenuto del presente documento costituisce materiale riservato e soggetto a copyright.
Ogni violazione sarà punita ai sensi di legge.

regolamentazione dell'azienda e del Gruppo o alla legge.
Qualora emerga il sospetto che la controparte stia tentando di utilizzare prodotti o servizi del Gruppo per finalità illecite come il riciclaggio o il finanziamento del terrorismo, il Personale deve avviare la procedura relativa alla segnalazione di operazioni sospette, in congruità alle previsioni della specifica normativa interna.
Il Personale, in ragione dell'attività svolta, deve avere piena e sempre aggiornata conoscenza delle principali misure restrittive adottate dalle autorità locali e dalle organizzazioni internazionali nei confronti di determinati stati, persone, beni o servizi.

3.1.13 Intelligenza Artificiale

Principio Generale: il Gruppo garantisce un utilizzo etico e affidabile dei dati, dell'intelligenza artificiale e delle tecnologie digitali.
In adempimento a tale principio il Gruppo è tenuto a sviluppare e adottare soluzioni tecnologiche che forniscano benefici socio-economici alle persone, all'economia e all'ambiente. Il Gruppo promuove un utilizzo responsabile dell'intelligenza artificiale e delle tecnologie digitali basato sui seguenti principi etici:

- garantire equità, diversità e non discriminazione evitando pregiudizi e adottando soluzioni digitali volte a migliorare l'esperienza dei clienti e apportare valore aggiunto a tutti gli stakeholder, bilanciando i loro diversi interessi;
- adottare dati e algoritmi trasparenti e spiegabili al fine di fornire ai clienti e a tutte le parti interessate spiegazioni chiare e significative, consentendo loro di adattare il proprio comportamento e di prendere decisioni informate;
- garantire il controllo umano dell'intelligenza artificiale e delle tecnologie digitali e solidi meccanismi di governance al fine di mitigare i rischi operativi legati all'uso di dati e algoritmi e aiutare le persone a sviluppare le proprie capacità;
- applicare standard di governance dei dati, qualità dei dati e tenuta dei registri per garantire che i dati utilizzati nei sistemi di IA siano accurati, completi e appropriati e che le registrazioni dei processi di gestione dei dati e delle metodologie di modellazione siano conservate al fine di consentirne la tracciabilità e la verificabilità;
- garantire la sicurezza da danni involontari e imprevisti e l'adozione di tecnologie sostenibili che contribuiscano al benessere ambientale e sociale, anche per le generazioni future.

3.1.14 Rapporti con i clienti

Principio Generale: la soddisfazione dei clienti è un fattore chiave nell'ambito della visione strategica del Gruppo in quanto consente il rafforzamento e il miglioramento della propria posizione di leadership.

Chiunque intrattenga relazioni con i clienti è tenuto a comportarsi in modo corretto e onesto, leale e professionale e ad astenersi dall'attuare pratiche ingannevoli o fuorvianti.
Il Personale deve sempre tenere in considerazione l'interesse del cliente, fornendo soluzioni appropriate ai suoi bisogni. I conflitti di interesse devono essere evitati e, se questo non è possibile, essi devono essere gestiti in modo da tutelare l'interesse del cliente.
Nel proporre i prodotti e i servizi del Gruppo, il Personale deve quindi evitare di far ricorso ad affermazioni che non siano basate sui fatti, veritiere e completamente esatte.
Ai clienti devono essere garantiti adeguati servizi di assistenza post-vendita.
La soddisfazione della clientela deve essere costantemente monitorata. I nuovi prodotti e i nuovi servizi vanno sviluppati in coerenza con l'evoluzione dei bisogni dei clienti e delle aree di miglioramento che siano state identificate, in conformità alla "Policy commerciale" adottata dalla Società.

3.1.15 Rapporti con Banca Generali

Il Personale svolge la propria attività con efficienza e leale collaborazione nell'interesse di Banca Generali e si astiene dal tenere comportamenti in contrasto con tale obiettivo, anche se suggeriti o sollecitati da altri dipendenti o collaboratori.
Anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro/collaborazione il Personale ha il dovere di evitare

Il contenuto del presente documento costituisce materiale riservato e soggetto a copyright.
Ogni violazione sarà punita ai sensi di legge.

comportamenti sleali nei confronti della Banca.
In ogni caso, il Personale non dà seguito a iniziative e comportamenti che, pur nell'interesse di Banca Generali, risultino in contrasto con l'interesse della clientela.
Anche nel rapporto con i precedenti datori di lavoro, i dipendenti e collaboratori evitano comportamenti sleali in relazione all'attività svolta ed ai rapporti con i colleghi.

3.1.16 Rapporti con i colleghi

Nei rapporti con i colleghi il Personale si ispira a principi di lealtà e solidarietà, soprattutto nell'attività di supervisione e coordinamento di altri dipendenti e collaboratori.
Inoltre, nell'attività di supervisione e coordinamento di altri dipendenti e collaboratori, è necessario verificare che questi ultimi operino nel rispetto del presente Codice nonché delle normative interne e devono essere intraprese opportune iniziative nel caso in cui si venga a conoscenza di comportamenti in contrasto con gli stessi.
Nel rapporto con dipendenti e collaboratori di altre società, anche concorrenti di Banca Generali, il Personale si comporta con lealtà e correttezza, con particolare riferimento all'attività di acquisizione di nuova clientela.

3.1.17 Rapporti con le Autorità di vigilanza

Fermo restando quanto previsto al riguardo dalle normative interne, il Personale favorisce l'efficace svolgimento dei compiti istituzionali delle Autorità di vigilanza, atteso che il buon funzionamento di queste istituzioni corrisponde a un miglior funzionamento del mercato in cui opera Banca Generali.

3.1.18 Rapporti con le altre società associate e con gli intermediari

Tutti i rapporti con gli altri intermediari sono improntati a correttezza e integrità.

3.1.19 Conformità alla normativa fiscale e rapporti con le Autorità fiscali

Il Gruppo si impegna a gestire e contenere il rischio di incorrere nella violazione di norme tributarie o nell'abuso dei principi e delle finalità dell'ordinamento tributario, promuove la diffusione della cultura e dei valori della corretta applicazione della normativa fiscale.
Il Personale svolge la propria attività nel rispetto delle normative tributarie applicabili. Il Gruppo promuove un ambiente ove viene garantita la diffusione di una cultura aziendale improntata ai valori dell'onestà e integrità ed al principio di legalità al fine di assicurare la piena consapevolezza della gestione del rischio fiscale. Le attività svolte dal Personale sono volte a garantire trasparenza e correttezza nei rapporti con le Autorità fiscali

3.2 Obblighi di riservatezza e uso di informazioni confidenziali e privilegiate

La presenza di informazioni confidenziali e privilegiate può determinarsi presso tutte le strutture della Banca nell'ambito dei normali rapporti intrattenuti con altri soggetti o direttamente con quelli che risultano essere emittenti di strumenti finanziari quotati (società quotate etc.). L'informazione confidenziale e privilegiata può rilevarsi da comunicazioni formali o informali espresse con qualunque metodologia o strumento di comunicazione.
I soggetti di cui in Premessa sono tenuti a mantenere la riservatezza sulle **informazioni di carattere confidenziale**, ancorché non privilegiate, di cui abbiano avuto conoscenza dalla clientela o dalle controparti o di cui comunque dispongano a motivo della loro funzione. Laddove le informazioni di cui trattasi riguardino dati personali il loro trattamento dovrà avvenire in modo lecito e corretto, nel rispetto dei diritti in materia di Privacy e delle norme di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati) e successive modifiche ed integrazioni.

Il contenuto del presente documento costituisce materiale riservato e soggetto a copyright.
Ogni violazione sarà punita ai sensi di legge.

I soggetti sopra indicati non possono pertanto rivelare a terzi o fare uso improprio di tali informazioni se non per motivi direttamente connessi all'esercizio delle proprie funzioni e, nell'ambito delle strutture ed uffici della Banca solo nei riguardi di coloro che abbiano effettiva necessità di conoscerle per motivi di lavoro. Agli stessi è pertanto vietato:

- compiere operazioni personali sugli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono;
- comunicare tali informazioni ad altri soggetti, se non nell'ambito del normale esercizio del loro lavoro, della loro professione o delle loro funzioni e purché sia evidenziato il carattere confidenziale delle informazioni stesse;
- utilizzare tali informazioni per raccomandare a terzi operazioni sugli strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono, oppure per finalità estranee all'attività professionale.

In conformità a quanto previsto nel Codice per il trattamento delle informazioni rilevanti e delle Informazioni Privilegiate, ai soggetti di cui in Premessa che sono venuti in possesso di **informazioni privilegiate** è vietato:

- compiere, direttamente o indirettamente, operazioni personali sugli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono;
- comunicare tali informazioni ad altri soggetti, se non nell'ambito del normale esercizio del loro lavoro, della loro professione o delle loro funzioni e purché sia evidenziato il carattere privilegiato delle informazioni stesse;
- utilizzare tali informazioni per raccomandare o consigliare a terzi operazioni sugli strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono, oppure per finalità estranee all'attività professionale;
- porre in essere operazioni su strumenti finanziari di emittenti inclusi nelle segnalazioni che la Banca effettua nei confronti della competente Autorità di Vigilanza con riguardo a operazioni che, in base a ragionevoli motivi, possano ritenersi configurare violazioni delle disposizioni in materia di abuso di informazioni privilegiate o di manipolazione del mercato (operazioni c.d. sospette).

Ai suddetti fini, si considera informazione privilegiata o confidenziale anche l'informazione relativa alle scelte gestorie della Società idonee a influenzare in modo significativo il prezzo degli strumenti finanziari immessi nelle gestioni di portafogli, nonché le informazioni oggetto dell'attività di ricerca in materia di investimenti - effettuata dalla Banca oppure prodotta da terzi e diffusa dalla Banca a seguito di alterazione sostanziale - finalizzate a raccomandare o suggerire esplicitamente o implicitamente una strategia di investimento riguardante uno o diversi strumenti finanziari o gli emittenti di strumenti finanziari, compresi i pareri sul valore o il prezzo attuale o futuro di tali strumenti, che sono destinate a canali di distribuzione o al pubblico e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 36 del Regolamento Delegato (UE) 2017/565.
Per quanto riguarda la disciplina applicabile al trattamento delle informazioni privilegiate devono essere rispettate le previsioni del Codice per il trattamento delle informazioni rilevanti e delle Informazioni Privilegiate, che qui si intende richiamato.

Il Personale che, su mandato di Banca Generali, ricopra incarichi presso enti o società anche non del gruppo e che, in ragione di tale ufficio, disponga di informazioni confidenziali, ancorché non price sensitive, non può compiere operazioni sugli strumenti finanziari dei quali gli enti e le società interessate risultino emittenti, qualora ciò possa procurare pregiudizio alla Banca e alla sua clientela.

3.3 Modalità di trattamento delle informazioni confidenziali e privilegiate e protezione del patrimonio aziendale.

Le informazioni acquisite nell'ambito dell'attività lavorativa, ivi inclusa l'esecuzione di incarichi di ogni natura svolti per conto della banca ovvero del Gruppo, sono riservate. Il Personale è tenuto a trattare queste informazioni e la relativa documentazione con la massima confidenzialità e a non divulgarne i

Il contenuto del presente documento costituisce materiale riservato e soggetto a copyright.
Ogni violazione sarà punita ai sensi di legge.

contenuti, se non in funzione del loro utilizzo per esigenze lavorative ovvero previa espressa autorizzazione.

La gestione delle informazioni confidenziali comunque acquisite deve essere improntata quindi alla massima riservatezza e alla limitazione della loro circolazione all'interno del solo ambito in cui questa è necessariamente utilizzata per motivi di lavoro, al fine di evitare ogni uso improprio o non autorizzato delle stesse.
Le informazioni privilegiate devono essere trattate in modo strettamente confidenziale e divulgate solo se necessario, in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative. Tra strutture diverse, pur non soggette all'obbligo di separazione, non deve pertanto avere luogo circolazione di informazioni privilegiate o confidenziali, salvo nei casi in cui si riveli necessario per assicurare un corretto e diligente svolgimento del lavoro, della professione o delle funzioni esercitate e sempre che sia garantito il rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.
Qualora il Personale incorra in situazioni in cui risulti difficile giudicare la legittimità della diffusione dell'informazione confidenziale, egli deve astenersi dal divulgare l'informazione medesima, chiedendo, ove lo ritenga necessario, il parere del più alto livello gerarchico dell'unità organizzativa di appartenenza.
I responsabili delle unità – adottando le cautele del caso - informano con tempestività i propri superiori gerarchici e la competente funzione di Audit.
In ogni caso, la circolazione delle informazioni all'interno della Banca deve essere accompagnata da specifiche cautele.
A tal fine è necessario:

- assicurarsi che l'accesso ai personal computer o *sharepoint* di rete, ove sono memorizzati documenti riservati, siano adeguatamente protetti da accessi non autorizzati (a titolo di esempio a mezzo di password, biometria, ecc.);
- custodire i documenti riservati in casseforti o in armadi chiusi a chiave a cura del responsabile dell'unità organizzativa per tutto il tempo necessario ad evitare un utilizzo improprio o fino a che non siano di pubblico dominio;
- non portare all'esterno degli uffici documenti riservati se non per motivi strettamente connessi alla propria attività professionale;
- utilizzare distruggi-documenti per il materiale riservato da eliminare;
- non discutere di argomenti riservati in luoghi ove possano essere accidentalmente ascoltati da estranei.

Inoltre, dette informazioni non devono essere rese disponibili ad addetti diversi da quelli che hanno necessità di utilizzarle per motivi di lavoro. Ove contenute nei supporti del sistema informatico della Banca, devono essere protette e, di conseguenza, non devono essere riportate in archivi informatici condivisi al di fuori del contesto operativo in cui vengono normalmente utilizzate.
I dati aziendali devono essere accuratamente conservati e ordinatamente archiviati. Tutte le pratiche e i documenti devono essere resi disponibili e accessibili alle autorità e al personale autorizzato che ne abbia necessità di utilizzo.
Pratiche e dati, compresi i file e le e-mail, devono essere conservati fino alla scadenza prevista dalla legge. In caso di contenzioso, anche solo prevedibile, o di ispezioni in corso da parte delle autorità di vigilanza, i dati devono essere conservati per il maggior tempo necessario.
I principi generali, ruoli, responsabilità ed obbiettivi del processo di gestione della sicurezza informatica sono normati dalla normativa interna (es. *Security* Policy).
Alterazioni o falsificazioni di qualsiasi pratica o documento sono assolutamente vietate.
Le informazioni finalizzate all'assunzione di atti deliberativi, devono essere trasmesse alle funzioni dotate di autonomia esclusivamente in modo protetto tramite supporto fisico (cartaceo, elettronico su supporto di memorizzazione, ecc.) con corrispondenza riservata ovvero tramite posta elettronica attraverso documento adeguatamente protetto (a mezzo di crittografia e/o password di accesso). Anche la trasmissione delle citate informazioni ad altre strutture, interessate ad utilizzarle per motivi di lavoro, deve avvenire con le suddette modalità.
Tutti gli addetti che per motivi di lavoro vengono a conoscenza di informazioni confidenziali:

- sono tenuti al più stretto riserbo;

Il contenuto del presente documento costituisce materiale riservato e soggetto a copyright.
Ogni violazione sarà punita ai sensi di legge.

- non devono comunicarle a terzi, interni o esterni alla banca, se ciò non risulti indispensabile per assolvere ai doveri d'ufficio e comunque rappresentando la natura dell'informazione;
- non possono utilizzarle, direttamente o indirettamente per fini impropri volti all'acquisizione di benefici personali.

In particolare, colui il quale effettui la comunicazione di dette informazioni deve informare il ricevente in ordine alla natura dell'informazione comunicata nonché avvertire lo stesso che:

- qualora si tratti di informazioni confidenziali, il loro utilizzo nell'interesse proprio o di terzi può integrare gli estremi di una violazione delle regole di comportamento;
- qualora si tratti di informazioni privilegiate, il loro utilizzo e la loro comunicazione a terzi sono disciplinati dalle norme in materia di abuso di informazioni privilegiate.

Nel caso in cui vengano rilevati o contestati comportamenti rilevanti è fatto obbligo al Personale di fornire ai competenti organi della Banca (comprese le funzioni di controllo) tutte le informazioni e gli eventuali documenti necessari o utili per consentire alla Banca di verificare se, direttamente o indirettamente, siano stati posti in essere i comportamenti di cui trattasi e per consentire alla stessa di adempiere agli obblighi di comunicazione prescritti nei confronti della competente Autorità di Vigilanza.
I Consulenti finanziari, come previsto dal contratto di mandato, sono tenuti al rispetto delle presenti disposizioni e quindi a mantenere la riservatezza sulle informazioni acquisite dagli investitori o di cui comunque dispongano in ragione della propria attività, salvo che nei confronti del soggetto i cui prodotti e servizi sono collocati, nonché delle Autorità di Vigilanza e in ogni altro caso in cui l'ordinamento ne imponga o ne consenta la rivelazione.
I dipendenti e collaboratori non possono utilizzare, direttamente o indirettamente, per finalità estranee alla propria attività professionale, studi, ricerche o raccomandazioni di mercato né informazioni specifiche acquisite in occasione dello svolgimento delle proprie funzioni.

3.4 Abusi di mercato

Fatte salve le previsioni di cui al paragrafo precedente, con riferimento alle condotte da cui possono configurarsi abusi di informazioni privilegiate, in particolare tra gli altri i soggetti che prestano il servizio di gestione di portafogli, i servizi di esecuzione ordini e ricezione e trasmissione degli ordini ed i soggetti che prestano il servizio di ricerca in materia di investimenti, per quanto li riguarda:

I. si astengono dall'utilizzare, comunicare o diffondere in alcun modo (anche mediante attività di consulenza generica) informazioni privilegiate;

II. definiscono in modo chiaro, preciso e per iscritto le motivazioni e le valutazioni sulle quali si fondano le politiche di investimento dei portafogli gestiti;

III. allorché vengano in contatto con informazioni privilegiate debbono in ogni caso darne prontamente comunicazione ai propri superiori gerarchici ed attenersi scrupolosamente agli obblighi di riservatezza previsti.

I citati soggetti, in relazione alle attività svolte per conto dei portafogli gestiti e dei clienti e con riferimento alle condotte da cui possono configurarsi manipolazioni di mercato:

a) non diffondono notizie false, né indicano alle proprie controparti, investitori o clienti come fondate notizie generiche e non confermate (c.d. rumors) di cui vengano comunque a conoscenza;

b) si astengono dall'utilizzare, nei colloqui con le controparti, investitori o clienti, termini o espressioni consapevolmente iperboliche, suggestive o denigratorie allo scopo di trarre in inganno la controparte, l'investitore o il cliente medesimo;

c) esprimono i propri giudizi sugli strumenti finanziari con chiarezza, trasparenza, obiettività ed imparzialità;

d) qualora entrino in possesso di un'informazione potenzialmente privilegiata, ne verificano la correttezza e la veridicità, valutano la sua portata in termini di potenziali conseguenze e, qualora giungano alla conclusione che si tratta di informazione privilegiata, si attengono a quanto previsto dal Codice per il trattamento delle informazioni rilevanti e delle Informazioni Privilegiate;

Il contenuto del presente documento costituisce materiale riservato e soggetto a copyright.
Ogni violazione sarà punita ai sensi di legge.

e) si astengono dall'alterare con il proprio comportamento la corretta formazione dei prezzi degli strumenti finanziari e non compiono operazioni né impartiscono ordini di compravendita utilizzando artifici o qualsiasi altro tipo di inganno o espediente;

f) si astengono dal trasmettere e revocare ripetutamente ordini di negoziazione, ove ciò possa ragionevolmente determinare una rilevante alterazione del prezzo dello strumento finanziario (es. per la dimensione, frequenza, tempistica e/o altre caratteristiche);

g) prestano la massima attenzione nel trasmettere ordini che per quantità, oggetto e/o timing siano concretamente idonei ad influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari;

h) prestano particolare attenzione nell'acquisto/vendita di titoli a ridotta capitalizzazione e/o basso volume di scambi giornalieri, concordando – in caso di incertezza – le modalità operative con il proprio responsabile;

i) si astengono dal porre in essere le condotte di cui all'Allegato 1 del Codice per il trattamento delle informazioni rilevanti e delle Informazioni Privilegiate relativo ad indici o esempi di operazioni sospette inerenti a manipolazioni di mercato ed abuso di informazioni privilegiate; qualora valutino che una propria decisione operativa possa configurare una fattispecie similare, si astengono dall'effettuare l'operazione e ne danno prontamente comunicazione al proprio responsabile.

Nell'ambito della gestione degli ordini disposti per conto dei portafogli gestiti e dei clienti, i soggetti di cui trattasi si astengono dal fare un uso scorretto delle informazioni relative agli ordini impartiti ed in attesa di esecuzione.

3.5 Altri obblighi di riservatezza

Costituiscono, altresì, ulteriori informazioni da trattarsi con particolare cautela e ispirandosi a principi di riservatezza le seguenti categorie di dati:

- dati personali e categorie particolari di dati personali della clientela e/o del Personale;
- notizie o informazioni relative a: esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, situazione finanziaria, obiettivi di investimento, propensione al rischio dei clienti;
- dati, informazioni e notizie relative alla struttura organizzativa, alle modalità di gestione, alle politiche di gestione e alle politiche di sviluppo della Banca;
- qualsiasi altra notizia, dato, informazione di carattere riservato riguardante la clientela, il Gruppo Banca Generali ed il gruppo di appartenenza della stessa.

3.6 Black List

La Banca intende operare con cautela, soprattutto nei confronti della propria clientela, sugli strumenti finanziari emessi da emittenti assoggettati agli obblighi di diffusione di informazioni periodiche ai quali Consob ha richiesto la diffusione al mercato di informazioni societarie con cadenza diversa da quella ordinaria. A tal fine sono previste specifiche procedure interne che definiscono le modalità di aggiornamento di tale elenco, definito "Black List" e i comportamenti che devono essere adottati nei confronti della clientela.

3.7 Operazioni personali

3.7.1 Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente punto 1.7 si applicano ai soggetti rilevanti che partecipano ad attività che possono dare origine a conflitti di interesse o che, nell'esercizio dell'attività svolta per conto della Banca, hanno accesso a informazioni privilegiate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014 o ad altre informazioni riservate riguardanti clienti od operazioni con o per clienti.

Il contenuto del presente documento costituisce materiale riservato e soggetto a copyright.
Ogni violazione sarà punita ai sensi di legge.

Si precisa che i divieti di cui al punto 1.7.5.1 sono estesi a tutti i soggetti destinatari del presente Codice.

3.7.2 Individuazione dei soggetti rilevanti

La Banca considera – sulla base dei parametri di cui al precedente punto 1.7.1 – soggetti rilevanti quelli indicati nell'allegato 1 al presente Codice.

La Banca provvede ad informare il singolo soggetto:
- dell'avvenuta identificazione e delle ragioni della stessa;
- delle procedure adottate dalla Società in materia di operazioni personali;
- del fatto che deve portare a conoscenza delle persone con cui ha rapporti di parentela o stretti legami i divieti e gli obblighi in materia di operazioni personali.

Le comunicazioni di cui al comma che precede possono avvenire in forma scritta ovvero attraverso loro messa a disposizione su strumenti informatici di comunicazione aziendale (ad es. Intranet e applicazioni *web-based*) a cui il singolo destinatario può accedere attraverso appositi codici di accesso personali riservati. In ogni caso, o attraverso la sottoscrizione cartacea di copia della comunicazione ovvero attraverso la dichiarazione di presa visione informatica rilasciata attraverso l'utilizzo dei codici personali (da rilasciarsi comunque entro 15 giorni dalla messa a disposizione della comunicazione), il soggetto rilevante si obbliga formalmente a rispettare le procedure in materia di operazioni personali di cui al presente punto.

3.7.3 Obblighi della Banca

Secondo quanto disposto dal Regolamento Delegato (UE) 2017/565, la Banca deve:
1. mettere a conoscenza tutti i soggetti rilevanti delle restrizioni sulle operazioni personali e delle misure adottate dalla Banca in materia di operazioni personali e di divulgazione di informazioni;
2. venire informata tempestivamente di ogni operazione personale realizzata da un soggetto rilevante;
3. registrare le operazioni personali notificate alla Banca o da essa identificate, con l'annotazione di eventuali autorizzazioni o divieti connessi alle operazioni medesime.

Al fine di rispettare gli obblighi di cui al presente punto la Banca provvederà a rilevare le operazioni personali effettuate da ciascun soggetto rilevante individuato (o effettuate per suo conto dai suoi parenti o stretti legami indicati) direttamente tramite la Banca stessa, qualora ricadano nelle fattispecie sottoposte all'obbligo di notifica.

3.7.4 Obblighi dei soggetti rilevanti individuati

Al fine di permettere il rispetto di quanto previsto dal punto che precede i soggetti rilevanti devono:
- comunicare alla Banca i dati identificativi delle persone con cui hanno rapporti di parentela o stretti legami;
- notificare alla Banca le operazioni personali disposte tramite un intermediario terzo (fatta eccezione per BG Saxo SIM, come previsto dal punto 3.7.7) in conformità a quanto previsto ai punti che seguono.

Le comunicazioni e notifiche di cui al comma che precede possono avvenire in forma scritta ovvero attraverso utilizzo di strumenti informatici di comunicazione aziendale (ad es. Intranet e applicazioni *web-based*) a cui il singolo soggetto rilevante può accedere attraverso appositi codici di accesso personali riservati. In ogni caso debbono avvenire entro 15 giorni dall'esecuzione dell'operazione personale.

Il contenuto del presente documento costituisce materiale riservato e soggetto a copyright.
Ogni violazione sarà punita ai sensi di legge.

3.7.5 Operazioni personali vietate

Ai soggetti rilevanti individuati ai sensi del precedente punto 3.7.2 è fatto divieto di:

a) **effettuare operazioni personali** che rispondano ad almeno uno dei seguenti criteri:
   i) operazioni loro vietate dal regolamento (UE) n. 596/2014;
   ii) operazioni che comportano l'abuso o la divulgazione scorretta di informazioni riservate;
   iii) operazioni che confliggono con gli obblighi che incombono alla Banca in virtù della direttiva 2014/65/UE (MiFID 2);

b) **consigliare né raccomandare a un'altra persona**, al di fuori dell'ambito normale della propria attività lavorativa o di un contratto di servizi, di intraprendere operazioni su strumenti finanziari che, se eseguite a titolo personale dal soggetto rilevante, rientrerebbero nell'ambito di applicazione:
   i) delle previsioni di cui alla precedente lettera a);
   ii) dell'articolo 37, paragrafo 2, lett. a) o b) del Regolamento Delegato (UE) 2017/565;
   iii) dell'articolo 67, paragrafo 3, del Regolamento Delegato (UE) 2017/565;

c) fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (UE) n.596/2014, **comunicare a un'altra persona**, al di fuori dell'ambito normale della propria attività lavorativa o di un contratto di servizi, **informazioni o pareri**, sapendo o dovendo ragionevolmente sapere che in conseguenza di detta comunicazione l'altra persona compirà o è probabile che compia uno dei seguenti atti:
   i) realizzare operazioni su strumenti finanziari che, se eseguite a titolo personale dal soggetto rilevante, rientrerebbero nell'ambito di applicazione delle previsioni di cui alle lettere a) o b);
   ii) consigliare o sollecitare un'altra persona a realizzare dette operazioni.

3.7.6 Ulteriori divieti

Sono altresì vietate a tutti i soggetti di cui in Premessa le seguenti operazioni:

- operazioni personali in contropartita diretta o indiretta con i clienti;
- operazioni personali di partecipazione a operazioni dei clienti o della Banca;
- operazioni effettuate utilizzando conti di parenti o familiari, anche in base a un rapporto di cointestazione o di procura, al solo scopo di eludere le suddette disposizioni;
- operazioni per interposta persona;
- operazioni di compravendita che comportino finanziamenti al di fuori dei casi previsti dalle procedure;
- operazioni di prestito titoli con clienti o altri Soggetti destinatari del presente Codice;
- operazioni personali su strumenti finanziari aventi caratteristiche tali da compromettere il corretto e professionale svolgimento delle proprie mansioni nell'interesse della clientela e della Banca e, comunque, tali da esporre la Banca ad eventuali pregiudizi;
- operazioni sistematiche di sottoscrizione, conversione e rimborso entro un intervallo di tempo breve aventi ad oggetto quote o azioni di OICR, volte a produrre una "erosione" del valore del fondo, con conseguente svantaggio economico da parte dei partecipanti al fondo medesimo (c.d. market timing). Il market timing può sostanziarsi tra l'altro nel late trading, prassi consistente nel valorizzare in giornata gli ordini di sottoscrizione o rimborso sebbene pervenuti successivamente all'orario per la valorizzazione degli ordini in giornata (cut off time), in violazione del principio di parità di trattamento tra gli investitori.

Il Personale non può effettuare presso Banca Generali operazioni per conto proprio aventi a oggetto strumenti finanziari, se non dopo aver sottoscritto l'apposito contratto di apertura dei rapporti di risparmio amministrato e dei servizi di investimento. I conti del Personale devono essere codificati come tali. Tutte le transazioni di carattere contabile relative ai servizi di investimento che prevedono anche imputazioni su rapporti dei quali il dipendente sia titolare, contitolare o delegato dovranno essere eseguite da altro dipendente ovvero secondo le modalità stabilite dalla Banca.

Il Personale può effettuare operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari le cui condizioni di offerta o

Il contenuto del presente documento costituisce materiale riservato e soggetto a copyright.
Ogni violazione sarà punita ai sensi di legge.

negoziazione risultino standardizzate (a titolo di esempio non esaustivo operazioni concluse su mercati regolamentati) ovvero strumenti finanziari estranei all'ambito di attività dell'intermediario o di Società del gruppo di questo, purché sia anticipato il prezzo in caso di acquisto o siano preventivamente consegnati i titoli in caso di vendita, salvo espresse previsioni in deroga emanate relativamente ai piani di Stock Option approvati dalla società.

Per le operazioni su strumenti finanziari le cui condizioni non siano standardizzate nonché sugli strumenti finanziari derivati, ivi compresi quelli standardizzati, il Personale si impegna a rispettare, con riferimento a tutti i rapporti, intrattenuti presso Banca Generali e presso altri intermediari, i seguenti obblighi:

- in nessun caso il Personale può effettuare un numero superiore a 20 operazioni per mese solare;
- il Personale deve osservare una durata minima di possesso degli strumenti finanziari di 5 giorni lavorativi. Qualora si verifichi una perdita superiore al 10% del patrimonio investito nell'operazione, è concesso di azzerare la posizione prima del suddetto termine. Tale obbligo di durata minima non si applica nel caso si tratti di stock option.

Al Personale è vietato infine effettuare operazioni nelle quali abbiano un interesse personale in conflitto con quello dell'investitore. Il dipendente e collaboratore che, con riguardo a determinate valutazioni o atti afferenti alle proprie mansioni, ritenga di trovarsi in conflitto di interessi, ne dà notizia ai propri responsabili, i quali valutano l'opportunità di sollevare il dipendente dallo specifico incarico.

3.7.7 Operazioni personali consentite da notificare

I soggetti rilevanti individuati ai sensi del precedente punto 3.7.3 notificano tempestivamente alla funzione di controllo di conformità le operazioni su uno strumento finanziario diverse da quelle identificate al successivo punto 3.7.8 realizzate:

i) dagli stessi ove agiscano al di fuori dell'ambito di attività che compiono in qualità di soggetti rilevanti;

ii) dagli stessi, per conto proprio o per conto di una persona con cui tali soggetti hanno rapporti di parentela o stretti legami ovvero di una persona che intrattiene con i medesimi soggetti rilevanti relazioni tali per cui i soggetti medesimi abbiano un interesse significativo, diretto o indiretto, nel risultato dell'operazione che sia diverso dal pagamento di competenze o commissioni per l'esecuzione dell'operazione;

iii) da un terzo per conto e nell'interesse degli stessi, su un conto loro intestato o cointestato.

Le notifiche di cui al comma che precede possono avvenire in forma scritta ovvero attraverso utilizzo di strumenti informatici di comunicazione aziendale (Intranet e applicazioni *web-based*) a cui il singolo soggetto rilevante può accedere attraverso appositi codici di accesso personali riservati. In ogni caso debbono avvenire entro 15 giorni dall'esecuzione dell'operazione personale.

Per le operazioni personali effettuate da ciascun soggetto rilevante individuato (o effettuate per suo conto dai suoi parenti o stretti legami indicati) direttamente tramite la Banca o tramite BG Saxo SIM l'obbligo di notifica è sostituito dalla rilevazione diretta effettuata dalla Banca dai propri sistemi informatici.

3.7.8 Operazioni personali consentite senza notifica

I soggetti rilevanti individuati ai sensi del precedente punto 3.7.2, possono compiere in deroga a quanto indicato ai paragrafi che precedono le operazioni personali di seguito indicate, senza necessità di notifica (e senza che le stesse costituiscano oggetto di rilevazione da parte della banca):

a) realizzate nel quadro di un servizio di gestione del portafoglio discrezionale, nell'ambito del quale non vi è una comunicazione preventiva in relazione all'operazione tra il gestore del portafoglio e il soggetto rilevante o altra persona per conto della quale l'operazione viene eseguita;

Il contenuto del presente documento costituisce materiale riservato e soggetto a copyright.
Ogni violazione sarà punita ai sensi di legge.

b) aventi ad oggetto organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) o un fondo di investimento alternativo (FIA) soggetti a vigilanza in base alla legislazione di uno Stato membro che richiede un livello equivalente di ripartizione del rischio nelle loro attività, purché il soggetto rilevante e ogni altra persona per conto della quale le operazioni sono realizzate non partecipino alla gestione dell'organismo interessato.
A tal fine, per soggetti che partecipano alla gestione dell'OICVM/FIA si intendono sia i gestori dello stesso che i soggetti che, a diverso titolo, dispongono linee guida o di condotta o indicazioni per i soggetti gestori (ad esempio, componenti dell'organo con funzione di supervisione strategica e dell'organo con funzioni di gestione che definiscano la politica di investimento dell'OICVM/FIA);

c) aventi ad oggetto:
   - Pronti contro termine negoziati con banche;
   - Titoli di Stato, anche esteri;
   - Certificati di deposito bancari;
   - Carte commerciali;
   - Strumenti finanziari le cui condizioni di offerta o negoziazione risultino standardizzate, purché sia anticipato il prezzo in caso di acquisto o siano preventivamente consegnati i titoli in caso di vendita (tipicamente OPA, OPV,…);

d) consistenti:
   - nell'acquisizione di azioni a titolo di premio in forza della partecipazione ad un piano di incentivo;
   - nell'acquisizione di strumenti finanziari in via successoria;
   - nella ricezione di strumenti finanziari a titolo di donazione;

e) derivanti dall'adesione ad un piano automatico di investimento (ad esempio PAC e piani previdenziali);

f) il cui controvalore sia inferiore alle soglie rispettivamente di seguito indicate:

Strumento	Importo in Euro
Obbligazioni scambiate su mercati regolamentati o MTF	€ 25.000
Azioni scambiate su mercati regolamentati o MTF, ETF e ETC	€ 15.000

Devono comunque costituire oggetto di notifica (ovvero se disposte tramite Banca Generali o tramite BG Saxo SIM rilevate automaticamente) le operazioni personali consecutive unitarie, vale a dire le operazioni personali che, di importo inferiore o uguale alle soglie sopra indicate ed effettuate nell'arco temporale di 7 giorni di calendario, sebbene frazionate, sono riconducibili ad un'unica disposizione di investimento allorché la somma dei loro controvalori sia superiore all'importo indicato nella tabella di cui sopra.
L'obbligo di notifica delle suddette operazioni si realizza nel caso in cui oggetto delle stesse sia un unico strumento finanziario (ISIN) oggetto di operazioni effettuate nello stesso segno (acquisto o vendita).
In tal caso il termine di 15 giorni entro il quale effettuare la notifica decorre dalla scadenza dei 7 giorni.

3.8 Conferimenti di incarichi e procure da parte della Clientela

Banca Generali non stipula contratti, non stabilisce rapporti, non esegue disposizioni né effettua operazioni con o per conto di investitori che intendano a tale scopo avvalersi di procuratori o incaricati, i quali siano dipendenti o collaboratori di Banca Generali stessa, ovvero Consulenti finanziari di altri intermediari incaricati di promuovere o collocare i loro servizi.
Agli amministratori, sindaci, dipendenti, collaboratori e Consulenti finanziari degli intermediari è fatto divieto di accettare le suddette procure e incarichi.
In ogni caso è fatto divieto ai Consulenti finanziari:

- di ricevere dalla Clientela procure od incarichi a disporre in qualsiasi modo delle somme o di altri valori di pertinenza della stessa;
- di ricevere incarichi di domiciliazione;

Il contenuto del presente documento costituisce materiale riservato e soggetto a copyright.
Ogni violazione sarà punita ai sensi di legge.

- di essere cointestatari di contratti aventi ad oggetto valori o titoli, finalizzati alla prestazione di servizi di investimento, che i Consulenti stessi collochino.

I divieti di cui sopra non si applicano qualora:

(i) l'investitore sia coniuge, convivente, parente o affine sino al quarto grado dell'amministratore, sindaco, dipendente, collaboratore;

(ii) l'investitore sia coniuge, convivente, parente o affine sino al secondo grado del Consulente finanziario.

3.9 Possibilità di accettare cariche in altre società da parte di dipendenti

Ferme restando le incompatibilità stabilite dalle normative in vigore, l'assunzione, da parte dei dipendenti, di cariche o funzioni in altre società, è subordinata ad autorizzazione da parte dell'Amministratore Delegato, sentito – in caso di Società emittenti strumenti finanziari - il Comitato Nomine, Governance e Sostenibilità.

3.10 Rapporti con la stampa e comunicazioni esterne

Principio generale: il Gruppo sostiene la trasparenza dei mercati finanziari, assicurando un'attenta gestione delle comunicazioni con i media, gli analisti finanziari e il pubblico.

Tutte le comunicazioni destinate agli stakeholder del Gruppo devono essere trasparenti, aggiornate e accurate.

I rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione di massa devono avvenire nel rispetto delle prescrizioni del Codice per il trattamento delle informazioni rilevanti e delle Informazioni Privilegiate nonché di quanto previsto dalle "Media Relations Guidelines".

Se non autorizzato, il Personale deve astenersi dal fornire informazioni o consegnare documenti sul Gruppo Generali agli anzidetti soggetti esterni.

Il Personale evita di rilasciare commenti su rumor relativi al Gruppo Generali, se le notizie non sono state confermate da fonti ufficiali.

Per quanto attiene l'utilizzo dei social media, in linea con le "Raccomandazioni sull'utilizzo dei social media per i dipendenti Generali", si forniscono nel seguito alcune indicazioni su come sfruttare le opportunità offerte dai social media, riducendo al minimo i rischi ad essi connessi.

Il diritto del singolo di esprimersi liberamente è fondamentale ed indiscutibile. Tuttavia, ciò che viene detto, e come viene detto, a titolo personale tramite i social media (es: Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube, Instagram etc.) può avere ripercussioni non solo sui singoli ma anche sul Gruppo Generali e sulla sua reputazione. A tal fine è importante:

- partecipare ai social media in modo sicuro e responsabile (ad esempio, in assenza di specifica autorizzazione, è vietato utilizzare il logo ed il marchio della Società, utilizzare a fini personali l'indirizzo di posta elettronica aziendale, pubblicare contenuti e condividere video ed immagini interne senza autorizzazione, …);
- agire in linea con valori di onestà e rispetto evitando di usare espressioni offensive;
- rispettare le opinioni altrui;
- non utilizzare i social media durante l'orario di lavoro per fini estranei all'attiva lavorativa svolta.

3.11 Rapporti con la Clientela e con altri soggetti esterni. Omaggi.

Nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, con le organizzazioni politiche e sindacali e con gli altri soggetti esterni il Personale deve comportarsi con la massima correttezza, integrità e indipendenza, evitando anche di dare l'impressione di voler influenzare impropriamente le decisioni della controparte o di richiedere trattamenti di favore.

Il contenuto del presente documento costituisce materiale riservato e soggetto a copyright.
Ogni violazione sarà punita ai sensi di legge.

In tali rapporti nonché in quelli con la clientela è fatto divieto ai predetti soggetti di promettere, erogare o ricevere utilità, forme di intrattenimento o altri benefit, a meno che non siano connessi all'attività lavorativa e siano regali d'uso ritenuti ordinari e appropriati alle circostanze (ossia ragionevoli e conformi alla normativa locale), avuto riguardo alla tipologia delle relazioni d'affari inerenti. Il loro valore non deve normalmente eccedere l'**ammontare di € 150**. Qualora non si possa rifiutare il regalo senza determinare conseguenze per il rapporto, il dipendente o il Consulente finanziario deve informare il proprio responsabile/coordinatore per le opportune valutazioni. Il responsabile/manager ricevente la comunicazione di omaggi superiori a 150 euro da parte del dipendente/consulente, deve valutare eventuali profili di attenzione con riferimento alla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti di cui al d.lgs. 231/2001 ed effettuare, se del caso, una segnalazione all'Organismo di Vigilanza secondo le modalità previste nel "Documento illustrativo del Modello di Organizzazione e Gestione". A tal proposito si evidenzia che devono essere segnalate all'Organismo di Vigilanza le condotte corruttive, anche solo tentate, protratte attraverso la promessa o la dazione di omaggi.
Al Personale è inoltre in ogni caso vietato promettere, offrire, effettuare o accettare omaggi in denaro contante o in strumenti di pagamento equivalenti, così come in titoli negoziabili di ogni categoria.

La natura delle attività svolte implica a volte la necessità di intrattenere relazioni con i pubblici ufficiali, istituzioni pubbliche o autorità, rappresentanti di partiti politici e sindacati. In tali circostanze, non è consentito offrire o accettare, direttamente o per interposta persona, alcunché che non sia connesso all'ordinaria attività lavorativa, che non sia conforme alla legge e che non rientri nell'ambito delle normali relazioni di lavoro secondo la prassi locale. Qualunque regalo o invito a eventi di intrattenimento indirizzato a pubblici ufficiali deve essere preventivamente autorizzato dalla Direzione Human Resources che informerà tempestivamente la Funzione di Compliance.
Chiunque venga a conoscenza di regali, inviti o offerte di altre forme di benefit che siano tali da ingenerare il sospetto di un'influenza indebita nelle decisioni aziendali, è tenuto ad informare il proprio responsabile e la Funzione di Compliance.
Anche in questi casi, il responsabile e la Funzione di Compliance, valutati i profili di attenzione con riferimento alla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti di cui al d.lgs. 231/2001, dovranno effettuare, se del caso, una segnalazione all'Organismo di Vigilanza secondo le modalità previste nel "Documento illustrativo del Modello di Organizzazione e Gestione".
Con specifico riferimento ai benefici non monetari di minore entità nella prestazione dei servizi di investimento, fatto salvo quanto previsto dalla "Inducement Policy", il dipendente o il Consulente finanziario deve informare il proprio responsabile/manager per le opportune valutazioni. Il responsabile/manager ricevente la comunicazione di benefici non monetari di minore entità da parte del dipendente / Consulente Finanziario, deve valutarne l'ammissibilità o la presenza di eventuali profili di attenzione con riferimento alla disciplina degli incentivi.
Con specifico riferimento ai Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, gli stessi non possono ricevere dal cliente o dal potenziale cliente alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento né possono accettare o concorrere nella determinazione in loro favore di benefici monetari o non monetari, attuali o futuri, sotto qualsiasi forma elargiti dal cliente o dal potenziale cliente. Nel divieto è inclusa:

- l'accettazione, da parte del Consulente Finanziario, delle designazioni beneficiarie all'interno di polizze di assicurazione sulla vita disposte in suo favore da un cliente, fatta eccezione per il caso in cui il cliente sia coniuge, unito civilmente, convivente, parente non oltre il quarto grado o affine entro il secondo grado del Consulente medesimo.
- la designazione del Consulente Finanziario come beneficiario di disposizioni testamentarie da parte di propri clienti diversi dal coniuge, unito civilmente, convivente, parente entro il quarto grado o affine entro il secondo grado del Consulente medesimo.

3.12 Conflitti d'interesse

Ad integrazione delle regole di condotta in materia di conflitti di interessi destinate a tutto il Personale, in ossequio alla disciplina sui conflitti di interesse di cui al Regolamento Delegato (UE) 2017/565, i soggetti rilevanti sono tenuti ad informare periodicamente la società di appartenenza di ogni situazione che genera o potrebbe generare conflitti di interesse legati alla prestazione dei servizi e delle attività di

Il contenuto del presente documento costituisce materiale riservato e soggetto a copyright.
Ogni violazione sarà punita ai sensi di legge.

investimento e dei servizi accessori.
I dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente allo scopo di verificare e valutare l'esistenza di conflitti di interessi che potrebbero minacciare l'etica professionale e indipendenza dei soggetti rilevanti di Banca Generali nel prestare servizi ai clienti.
Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto indispensabile per garantire un sistema di verifica dell'indipendenza personale di ciascun soggetto che svolge la propria attività all'interno e/o per conto di Banca Generali.
Ferme restando le previsioni contenute nella Politica in materia di conflitti di interessi di cui si è dotata la Banca, di seguito si riportano alcuni esempi di situazioni che potrebbero generare conflitti di interesse e di cui il soggetto rilevante dovrà dare opportuna informativa. Tali circostanze sono esemplificative e non esauriscono il novero delle situazioni in cui potrebbe trovarsi il soggetto rilevante:

- detenzione di una partecipazione di controllo e/o rilevante nell'emittente dello strumento finanziario;
- ruolo ricoperto in un'altra società non del Gruppo (incarichi in organi sociali, incarico di amministratore o di altro tipo in società o ente);
- ruolo ricoperto in Enti pubblici (consigliere, assessore presso Enti locali o altri organismi di diritto pubblico).

Tutti i soggetti rilevanti che, con riguardo a determinate valutazioni o atti afferenti alle proprie mansioni, ritengano di trovarsi in conflitto di interessi, ne danno immediata comunicazione al Servizio Compliance, di modo che possa essere valutata nel caso specifico la presenza di conflitto di interesse e definiti eventuali provvedimenti per la risoluzione.

4 Organizzazione interna

4.1 Sistema dei controlli interni

Banca Generali ha articolato il proprio sistema di controllo interno prevedendo:

- controlli di primo livello (controlli di linea),
- controlli di secondo livello (controlli sui rischi e sulla conformità),
- controlli di terzo livello,

istituendo in tale ambito una funzione di Controllo di conformità alle norme (Compliance), una funzione di antiriciclaggio e contrasto finanziario al terrorismo (Anti Financial Crime), una funzione di Gestione del rischio (Risk Management), incaricate dei controlli di secondo livello, ed una funzione di Revisione interna (Internal Audit), incaricata dei controlli di terzo livello.

Le suddette funzioni di controllo interno hanno il compito di assicurare, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, una costante ed indipendente azione di sorveglianza sul regolare andamento dell'operatività e dei processi della Banca, al fine di prevenire o rilevare l'insorgere di comportamenti o situazioni anomale o rischiose, valutando la funzionalità del complessivo sistema di controlli interni. A tali funzioni è affidata altresì la responsabilità di individuare, misurare, controllare e gestire i rischi legati all'attività, ai processi ed ai sistemi della Banca.

Inoltre, hanno il compito di assicurare la sorveglianza sul sistema di controllo interno delle società controllate. In particolare, e ferma l'integrale osservanza dalla regolamentazione vigente, Banca Generali si assicura che:

a) coloro ai quali vengono attribuiti i compiti di controllo interno dispongano di adeguata esperienza e professionalità;
b) sia garantita la separatezza sotto un profilo organizzativo tra le diverse funzioni aziendali di controllo e che le stesse operino con risorse e strumenti adeguati ai volumi ed alla complessità dell'attività da assoggettare a controllo, in linea con gli standard professionali;
c) le attività di controllo vengano pianificate regolarmente, indirizzate verso le aree caratterizzate da maggior rischio aziendale e svolte con la massima cura e diligenza;
d) le attività di controllo vengano adeguatamente documentate al fine di supportare gli esiti delle verifiche e le raccomandazioni fatte;

Il contenuto del presente documento costituisce materiale riservato e soggetto a copyright.
Ogni violazione sarà punita ai sensi di legge.

e) i responsabili delle strutture vengano tempestivamente portati a conoscenza di eventuali problematiche da affrontare.

4.2 Formazione dei dipendenti e dei Consulenti finanziari

La Banca, al fine di preservare il corretto svolgimento dell'attività aziendale e di tutelare gli interessi dei propri clienti, provvede affinché i propri dipendenti e collaboratori siano idonei alle funzioni da svolgere e professionalmente qualificati.
È incoraggiato lo sviluppo delle attitudini e delle competenze individuali attraverso la messa a disposizione di adeguati programmi di formazione professionale, che costituiscono parte del più vasto sistema di sviluppo e crescita delle risorse umane.
La Banca cura pertanto il costante aggiornamento professionale dei dipendenti e collaboratori, nonché dei Consulenti finanziari, fornendo loro i necessari strumenti informativi. La Banca si accerta che i propri dipendenti incaricati di svolgere attività di negoziazione di strumenti finanziari abbiano adeguata conoscenza delle regole di funzionamento dei mercati sui quali operano, nonché della disciplina della prestazione dei servizi di investimento.
La Banca assicura che i membri del personale, ivi inclusi i Consulenti Finanziari, addetti a fornire informazioni o a prestare la consulenza ai clienti possiedano idonee conoscenze e competenze ed effettua, con frequenza almeno annuale, una revisione delle esigenze di sviluppo e formazione di tali soggetti.

5 Rapporti con gli investitori

5.1 Informazioni agli investitori

Fermo il rispetto degli obblighi informativi previsti dalla regolamentazione vigente, la Banca tiene a disposizione della clientela adeguata documentazione illustrativa relativamente ai servizi offerti.
Nei rapporti con la clientela il personale incaricato e i Consulenti finanziari illustrano con chiarezza e completezza la natura, i rischi e le caratteristiche delle operazioni finanziarie e dei servizi proposti ed effettuano la rendicontazione delle operazioni eseguite avvalendosi esclusivamente di documenti elaborati e prodotti dal soggetto per conto del quale operano ovvero dal soggetto i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti sono offerti.
Ove il Cliente o un suo rappresentante ne faccia richiesta, i documenti e le registrazioni relativi al rapporto con il Cliente medesimo sono posti a sua disposizione in modo sollecito e adeguato alla richiesta.

5.2 Conservazione della documentazione

La Banca tiene, per tutti i servizi prestati e per tutte le attività e operazioni effettuate, registrazioni sufficienti a consentire all'Autorità di verificare il rispetto delle norme in materia di servizi e attività di investimento e di servizi accessori, e in particolare l'adempimento degli obblighi nei confronti dei clienti o potenziali clienti. Le registrazioni sono fornite ai clienti interessati su richiesta.
I Consulenti finanziari sono tenuti a conservare la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela in modo ordinato, secondo un criterio temporale, in cartelle intestate ai singoli investitori.

5.3 Trasparenza delle condizioni contrattuali

I contratti stipulati da Banca Generali con gli investitori per la prestazione dei servizi di investimento e, analogamente, i contratti relativi ai prodotti bancari devono prevedere in modo chiaro e dettagliato, anche mediante richiamo ad appositi allegati, il corrispettivo pattuito per i servizi resi.

Il contenuto del presente documento costituisce materiale riservato e soggetto a copyright.
Ogni violazione sarà punita ai sensi di legge.

In relazione ai contratti per la prestazione dei servizi di investimento, la Banca fornisce in tempo utile ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari che sono loro proposti, nonché i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti con cognizione di causa. Tali informazioni si riferiscono:

a) all'intermediario e ai relativi servizi;
b) agli strumenti finanziari e alle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti o a determinate strategie di investimento, nonché l'indicazione se gli strumenti finanziari sono destinati a clienti al dettaglio o professionali, tenuto conto del mercato di riferimento;
c) alle sedi di esecuzione;
d) ai costi e oneri connessi, comprese le informazioni relative sia ai servizi di investimento che ai servizi accessori, al costo dell'eventuale consulenza e dello strumento finanziario raccomandato o offerto in vendita al cliente e alle modalità di pagamento da parte del cliente, ivi inclusi eventuali pagamenti di terzi. Le informazioni sui costi e oneri, compresi quelli connessi al servizio di investimento e allo strumento finanziario, non causati dal verificarsi di un rischio di mercato sottostante, sono presentate in forma aggregata per permettere al cliente di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento e, se il cliente lo richiede, in forma analitica. Laddove applicabile, tali informazioni sono fornite al cliente con periodicità regolare, e comunque almeno annuale, per tutto il periodo dell'investimento.

5.4 Modalità di svolgimento dei servizi di investimento e dei servizi accessori

5.4.1 Attività di negoziazione

L'attività di esecuzione o di trasmissione degli ordini avviene nel rispetto della "Internal Execution e Transmission Policy - Clientela al dettaglio" e della "Internal Execution e Transmission Policy - Clientela professionale" adottate dalla Banca.
I soggetti che partecipano alla prestazione dell'attività di negoziazione si attengono altresì alle previsioni di cui alla "Politica in materia di conflitti di interessi".

5.4.2 Collocamento di strumenti finanziari

Banca Generali presta i servizi di collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente e di assunzione e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente. In tale ambito agisce nel rispetto di quanto previsto dalla normativa esterna, dal Regolamento Finanza e dalla normativa interna tempo per tempo vigente.

5.4.3 Consulenza in materia di investimenti

Fatto salvo quanto previsto dal "Manuale dei Consulenti Finanziari" di Banca Generali tempo per tempo vigente, nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, i consigli di investimento forniti ai clienti:

- devono essere adeguati rispetto al profilo finanziario del cliente;
- devono essere formulati in maniera chiara, per ciò che attiene sia al contenuto, sia alle modalità di rappresentazione;
- non possono contenere previsioni che per il loro contenuto e per il modo in cui sono rappresentate, siano tali da poter indurre in errore il cliente;
- devono chiaramente descrivere la natura, le caratteristiche ed i rischi specifici dell'operazione o del servizio consigliati;
- non devono includere informazioni o dati circa l'andamento precedente delle quotazioni di uno strumento finanziario o il risultato precedente di un servizio a meno che sia chiaramente indicata la

Il contenuto del presente documento costituisce materiale riservato e soggetto a copyright.
Ogni violazione sarà punita ai sensi di legge.

fonte delle informazioni o dei dati; le informazioni ed i dati siano riprodotti o comunque presentati in modo corretto e completo;

Il cliente inoltre deve essere chiaramente avvertito che le indicazioni o i dati non costituiscono necessariamente un utile indicatore delle future prospettive di investimento.

Nella prestazione del servizio i soggetti devono altresì attenersi alle previsioni di cui alla "Politica in materia di conflitti di interessi".

5.4.4 Servizio di gestione di portafogli

I soggetti che partecipano al processo di gestione di portafogli si attengono, in relazione alle attività svolte per conto dei portafogli gestiti, ai seguenti principi generali di comportamento, in conformità anche a quanto previsto nel Regolamento Processo degli Investimenti Gestione di portafogli:

a) operano con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei patrimoni gestiti e dell'integrità dei mercati;

b) assicurano che l'attività di gestione sia svolta in modo indipendente, in conformità degli obiettivi, della politica di investimento e dei rischi specifici dei patrimoni collettivi ed individuali gestiti, come indicati nel prospetto informativo e nel contratto relativo alla prestazione del servizio di gestione di portafogli;

c) acquisiscono una conoscenza adeguata degli strumenti finanziari, dei beni e degli altri valori in cui è possibile investire il portafoglio gestito e delle condizioni di liquidabilità dei medesimi;

d) si astengono da comportamenti che possano avvantaggiare un portafoglio gestito a danno di un altro portafoglio gestito o di un cliente;

e) operano al fine di contenere i costi a carico dei portafogli gestiti.

Nella prestazione del servizio i soggetti devono altresì attenersi alle previsioni di cui alla "Politica in materia di conflitti di interessi".

5.4.5 Ricerca in materia di investimenti

I soggetti che partecipano alla produzione della ricerca in materia di investimenti ed i soggetti le cui responsabilità o i cui interessi professionali possono confliggere con gli interessi delle persone alle quali è divulgata la ricerca in materia di investimenti si attengono, in relazione alle attività svolte, ai seguenti principi generali di comportamento:

a) operano con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei destinatari della ricerca in materia di investimenti e dell'integrità dei mercati;

b) assicurano che l'attività di ricerca sia svolta in modo indipendente, in conformità agli obiettivi adottati dalla Banca;

c) acquisiscono una conoscenza adeguata degli strumenti finanziari, dei beni e degli altri valori oggetto della ricerca.

Nello svolgimento dell'attività i soggetti devono altresì attenersi alle previsioni di cui alla "Politica in materia di conflitti di interessi" ed alle previsioni in materia di Market Abuse.

Inoltre, in conformità alle previsioni del Regolamento Delegato (UE) 2017/565, i soggetti:

a) non realizzano operazioni personali né negoziano, salvo che in qualità di market maker agente in buona fede e nel normale corso del market making o in esecuzione di un ordine non sollecitato di un cliente, per conto di qualsiasi altra persona, inclusa l'impresa di investimento, sugli strumenti finanziari oggetto della ricerca in materia di investimenti o su qualsiasi strumento finanziario correlato, se hanno conoscenza dei tempi o del contenuto probabili di tale ricerca e tali dati non sono accessibili al pubblico o ai clienti e non possono essere facilmente dedotti dalle informazioni disponibili, fino a quando i destinatari della ricerca in materia di investimenti non abbiano avuto ragionevolmente la possibilità di agire sulla base di tale ricerca;

Il contenuto del presente documento costituisce materiale riservato e soggetto a copyright.
Ogni violazione sarà punita ai sensi di legge.

b) nelle situazioni che esulano dalla lettera a), non realizzano operazioni personali sugli strumenti finanziari oggetto della ricerca in materia di investimenti o su strumenti finanziari correlati che siano contrarie alle raccomandazioni correnti, eccetto in circostanze eccezionali e con l'accordo preliminare di un membro della funzione legale o della funzione di controllo della conformità dell'impresa;

c) non accettano incentivi da persone aventi un interesse significativo nell'oggetto della ricerca;

d) non promettono agli emittenti un trattamento positivo nella ricerca.

5.5 Adeguatezza e appropriatezza

Al fine di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari che siano adeguati al cliente o potenziale cliente e, in particolare, che siano adeguati in funzione della sua tolleranza al rischio e della sua capacità di sostenere perdite, nella prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli, la Banca ottiene dal cliente o potenziale cliente le informazioni necessarie in merito:

a) alla conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di strumento o di servizio;
b) alla situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite;
c) agli obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio.

La Banca non raccomanda i servizi di investimento o gli strumenti finanziari al cliente o potenziale cliente quando, nel prestare un servizio di consulenza in materia di investimenti o gestione del portafoglio, non ottiene le informazioni di cui sopra e, inoltre, non scoraggia un cliente o potenziale cliente dal fornire le informazioni richieste.

Nell'ambito della Policy sulla prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti e del Manuale per i consulenti Finanziari, sono definiti i criteri e le linee guida per valutare l'adeguatezza e l'appropriatezza degli ordini impartiti dai clienti nell'ambito dei servizi di investimento.

In caso di prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti ad un cliente professionale, la Banca può legittimamente presumere che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare i connessi rischi di investimento compatibili con i suoi obiettivi di investimento.

In materia di **appropriatezza**, la Banca, quando presta servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, richiede al cliente o potenziale cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza riguardo al tipo specifico di strumento o di servizio proposto o chiesto, al fine di determinare se il servizio o strumento in questione è appropriato per il cliente o potenziale cliente.
Qualora la Banca ritenga che lo strumento o il servizio non sia appropriato per il cliente o potenziale cliente, lo avverte di tale situazione.
Inoltre, come prescritto dal Regolamento Delegato (UE) 2017/565, la Banca può legittimamente presumere che un cliente professionale abbia il livello di esperienze e conoscenze necessario per comprendere i rischi connessi ai determinati servizi di investimento od operazioni o ai tipi di operazioni o prodotti per i quali il cliente è classificato come professionale.

Il contenuto del presente documento costituisce materiale riservato e soggetto a copyright.
Ogni violazione sarà punita ai sensi di legge.

6 Disposizioni finali

6.1 Diffusione del Codice Interno di Comportamento

Il Codice (ivi inclusi i relativi aggiornamenti) è messo a disposizione dei soggetti di cui in Premessa attraverso gli strumenti informatici aziendali tempo per tempo adottati. I soggetti interessati devono accettare per iscritto ovvero attraverso l'utilizzo di strumenti informatici aziendali (Intranet e applicazioni *web-based*) a cui accedono tramite codici personali (user ID e password) le norme contenute nel Codice.

6.2 Attuazione e controllo

Gli adempimenti necessari per l'attuazione della presente Policy, con particolare riferimento alla diffusione della stessa, nonché alla raccolta delle sottoscrizioni necessarie al correlativo controllo, sono di competenza dell''Amministratore Delegato/Direttore Generale che definisce altresì le singole procedure operative da adottare ai sensi del presente Codice.

6.3 Formazione

Al fine di favorire la conoscenza e l'attuazione efficace del Codice, sono predisposti appositi programmi di formazione e di aggiornamento annuale. È prevista l'organizzazione per i dipendenti e consulenti Finanziari di attività info-formativa periodica relativa alle regole fondamentali di condotta contenute nel presente Codice.

Il contenuto del presente documento costituisce materiale riservato e soggetto a copyright.
Ogni violazione sarà punita ai sensi di legge.

7 Allegati

1) Elenco soggetti rilevanti

Il contenuto del presente documento costituisce materiale riservato e soggetto a copyright.
Ogni violazione sarà punita ai sensi di legge.